



**PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'EURONEXT GROWTH ADVISOR
DI LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A.**

30 settembre 2026

Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) disciplina i flussi informativi e di consultazione tra Lucisano Media Group S.p.A. (“**Emittente**” o la “**Società**”) e all'Euronext Growth Advisor (**EG Advisor**) in ragione dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**” e “**EGM**”), nonché ai fini dell'adempimento degli obblighi assunti dalla Società nei confronti dell'EG Advisor.

In conformità a quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento Emittenti EGM (il “**Regolamento Emittenti EGM**”), la Società deve:

- mantenere procedure, risorse e controlli sufficienti per assicurare il rispetto del Regolamento Emittenti EGM;
- richiedere il parere dell'EG Advisor sul rispetto del Regolamento quando necessario e adeguarsi a tale parere;
- fornire all'EG Advisor ogni informazione necessaria, opportuna o ragionevolmente richiesta per l'esercizio delle sue funzioni, incluse le proposte di modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione e le bozze dei comunicati in anticipo;
- assicurare, inoltre, che ciascun amministratore assuma la responsabilità, individualmente e collegialmente, per il rispetto del Regolamento Emittenti EGM e comunichi senza indugio alla Società le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi informativi applicabili.

La Procedura, come aggiornata, entra in vigore dalla data della relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e sostituisce la versione approvata il 30 gennaio 2025.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, si rinvia alle disposizioni previste dal Regolamento Emittenti EGM e alle relative Linee Guida, al Regolamento Euronext Growth Advisor, alle Procedure per le Operazioni sul Capitale di EGM, al Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR), come pro tempore vigente, nonché alle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari applicabili, incluso il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

Articolo 1 – Definizioni

1.1 I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**EG Advisor**” indica la società che svolge il ruolo di Euronext Growth Advisor nei confronti della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM e dal Regolamento EG Advisor.

“**Gruppo**” indica la Società e le società controllate.

“**Organo Delegato**” indica ciascun amministratore della Società munito di deleghe di gestione.

“**SDIR**” indica il servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata utilizzato dalla Società ai sensi della normativa e dalla regolamentazione applicabile.

Articolo 2 - Destinatari della Procedura

- 2.1 La presente Procedura è destinata a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e, per quanto di rispettiva competenza, ai dirigenti, dipendenti e funzioni aziendali coinvolti nei flussi informativi verso l'EG Advisor, al fine di garantire un puntuale ed efficace adempimento degli obblighi della Società assunti nei confronti dell'EG Advisor e di Borsa Italiana S.p.A.
- 2.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Organo Delegato, coordinano l'attuazione della Procedura e possono affidare a uno o più amministratori esecutivi, dirigenti, dipendenti o funzioni aziendali le attività operative connesse ai relativi obblighi. Tali attribuzioni operative non incidono sulle responsabilità che il Regolamento Emittenti EGM pone in capo alla Società e, individualmente e collegialmente, a ciascun amministratore.
- 2.3 Ciascun amministratore comunica senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Organo Delegato ogni informazione di cui sia a conoscenza, o che possa ragionevolmente acquisire, necessaria affinché la Società possa adempiere agli obblighi di informazione al mercato e agli ulteriori obblighi previsti dal Regolamento Emittenti EGM. Il Presidente e/o l'Organo Delegato assicurano il conseguente flusso verso l'EG Advisor.

Articolo 3 - Obblighi di comunicazione all'EG Advisor

- 3.1 La Società fornisce all'EG Advisor tempestivamente e, ove possibile con congruo anticipo informazioni corrette, complete e non fuorvianti che siano necessarie, opportune o ragionevolmente richieste per lo svolgimento delle funzioni dell'EG Advisor. In caso di dubbi sull'applicazione del Regolamento Emittenti EGM, la Società richiede tempestivamente il parere dell'EG Advisor. In particolare, sono comunicati:
 - qualsiasi iniziativa o variazione significativa della situazione sociale, patrimoniale, economica o finanziaria e della Società o, ove rilevante, delle sue controllate, nonché ogni evento, sviluppo o strategia suscettibile di incidere in misura sostanziale sul piano industriale, sulle prospettive o sulla natura dell'attività del Gruppo, incluse, a titolo esemplificativo, operazioni sul capitale, modifiche statutarie, investimenti o disinvestimenti rilevanti, finanziamenti infragruppo significativi, Operazioni Significative, Reverse Take Over e Cambiamenti Sostanziali ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
 - qualsiasi proposta di modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione, sia in sede assembleare sia in caso di sostituzione di amministratori ai sensi dell'articolo 2396-undecies del Codice Civile, con trasmissione tempestiva all'EG Advisor dei nominativi e dei curricula dei candidati e, ove sia proposta la nomina di un amministratore indipendente, della documentazione utile alla verifica dei relativi requisiti. Sono altresì trasmessi all'EG Advisor gli elementi rilevanti per le valutazioni di indipendenza che il Consiglio di Amministrazione effettua ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti EGM;

- qualsiasi provvedimento e/o richiesta pervenuta dalle Autorità di vigilanza, altra Autorità competente e/o dall'Autorità giudiziaria, che possa avere un impatto significativo sulla Società o sulle sue controllate, non appena ricevuto e comunque nel termine più stringente eventualmente previsto dalla lettera di incarico o dal contratto con l'EG Advisor;
- le bozze dei comunicati e delle altre informazioni soggette a diffusione, trasmesse preventivamente all'EG Advisor per le attività di assistenza e supporto previste dal Regolamento Emittenti EGM e dal Regolamento Euronext Growth Advisor. Qualora la lettera di incarico o il contratto con l'EG Advisor preveda espressamente l'acquisizione di un assenso scritto, la Società vi provvede nei limiti compatibili con i termini inderogabili previsti dalla normativa applicabile. In nessun caso l'attesa del riscontro dell'EG Advisor può comportare il differimento di comunicazioni che la legge o la regolamentazione, incluso l'articolo 17 MAR, impongono di effettuare senza indugio;
- (i) la convocazione del Consiglio di Amministrazione, con il relativo ordine del giorno e, per quanto disponibile, il materiale istruttorio contestualmente all'invio ai componenti del Consiglio; in caso di riunione totalitaria, un'informativa tempestiva sugli argomenti in trattazione. Le bozze dei verbali sono trasmesse all'EG Advisor quando effettivamente disponibili e, ove possibile, prima della loro approvazione; i verbali approvati sono trasmessi nei termini previsti dalla lettera di incarico o dal contratto con l'EG Advisor ovvero, in mancanza, senza ingiustificato ritardo;
- l'elenco soci, da inviare non appena disponibile e senza indugio, allorché la Società disponga dei dati aggiornati sull'azionariato ovvero in occasione dei principali eventi societari, in relazione ai soci che intendano esercitare i relativi diritti (partecipazione alle assemblee, riscossione dei dividendi, assegnazione di diritti/azioni, etc.);
- le comunicazioni e le relazioni dell'Organismo di Vigilanza, ove nominato, e del Collegio Sindacale che siano rilevanti ai fini dell'attività di assistenza e supporto dell'EG Advisor o la cui trasmissione sia espressamente prevista dalla lettera di incarico o dal contratto con l'EG Advisor;
- gli scostamenti significativi dei risultati economico finanziari della Società e del Gruppo rispetto all'ultimo *budget* o piano approvato, con particolare attenzione agli scostamenti rispetto a dati, obiettivi o previsioni precedentemente comunicati al mercato;
- le operazioni sul capitale e le ulteriori emissioni di strumenti finanziari, al fine di consentire il tempestivo coordinamento con l'EG Advisor e con Borsa Italiana secondo il Regolamento Emittenti EGM e le Procedure per le Operazioni sul Capitale pro tempore vigenti, nonché, ove applicabile, con Euronext Securities Milan (Monte Titoli S.p.A.);

3.2 ogni altra informazione richiesta dall'EG Advisor o dovuta in base alla lettera d'incarico o al contratto con lo stesso (ad esempio la scheda monitoraggio). La Società riscontra tali richieste entro il termine indicato dall'EG Advisor o previsto contrattualmente e, in mancanza di un termine espresso, senza ingiustificato ritardo. Le comunicazioni all'EG Advisor sono effettuate mediante posta elettronica o gli ulteriori canali concordati con l'EG Advisor, agli indirizzi e ai referenti da questo di volta in volta comunicati.

3.3 La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione a Borsa Italiana S.p.A., della documentazione richiesta dal Regolamento Emittenti EGM mediante il canale elettronico di trasmissione predisposto da Borsa Italiana, oppure, in caso di suo malfunzionamento mediante invio all'e-mail egm.doc@borsaitaliana.it; per gli altri documenti messi a disposizione dei titolari di strumenti finanziari si utilizza la modalità prevista dalle Linee Guida pro tempore vigenti, attualmente anche mediante l'indirizzo egm.doc@borsaitaliana.it. Le comunicazioni rilevanti sono trasmesse preventivamente all'EG Advisor nei limiti consentiti dai termini inderogabili applicabili. Nel caso di diffusione di comunicati stampa a mercato aperto, la Società e l'EG Advisor danno preavviso, con

congruo anticipo anche per le vie brevi, a Borsa Italiana S.p.A., allo scopo di consentire all'autorità l'esercizio dell'attività di vigilanza.

Articolo 4 - Inadempimenti alla presente Procedura

- 4.1 In apertura delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il Presidente verifica, per gli argomenti rilevanti ai fini della presente Procedura, che siano stati effettuati i necessari flussi verso l'EG Advisor. In caso di omissione o incompletezza, l'EG Advisor è informato senza indugio e il Consiglio valuta, tenuto conto della natura della materia e del parere dell'EG Advisor, se rinviarne la trattazione ovvero procedere per ragioni di urgenza o per rispettare termini inderogabili. Le ragioni della decisione e le eventuali misure correttive sono adeguatamente verbalizzate.
- 4.2 L'Organo Delegato informa tempestivamente l'EG Advisor, il CdA e il Collegio Sindacale di eventuali inadempimenti della Procedura e delle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa societaria previste dalle disposizioni normative o regolamenti, anche comunitarie, applicabili, indicando, per quanto noto, le circostanze e le misure correttive adottate o proposte.

Restano ferme le autonome responsabilità e gli obblighi dell'EG Advisor previsti dal Regolamento Euronext Growth Advisor, incluso l'obbligo di avvisare Borsa Italiana non appena possibile qualora ritenga che esso stesso o la Società abbiano violato il Regolamento Emittenti EGM o il Regolamento Euronext Growth Advisor. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, per quanto di competenza, valutano le opportune azioni correttive.

Articolo 5 - Modifiche alla presente Procedura

- 5.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Organo Delegato propone al Consiglio di Amministrazione le modifiche della presente Procedura ogni qualvolta si rendesse necessaria per inefficacia o variazione della normativa, anche regolamentare, di modifiche della lettera di incarico o del contratto con l'EG Advisor, di richieste dell'EG Advisor o di Borsa Italiana, ovvero alla luce dell'esperienza applicativa e delle prassi di mercato.

Articolo 6 - Disposizioni finali

- 6.1 Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) e le regole EGM pro tempore applicabili alla Società. In caso di contrasto prevalgono le disposizioni inderogabili di legge e regolamentari. Nessuna previsione della presente Procedura o del rapporto con l'EG Advisor può essere interpretata in modo da ritardare un obbligo di comunicazione al pubblico da adempiere entro termini inderogabili.

Articolo 7 - Entrata in vigore della Procedura

- 7.1 La presente Procedura entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e sostituisce, da tale data, la versione approvata il 30 gennaio 2025.